

CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE E L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA PER L'ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SISMICA E VULCANICA SUL TERRITORIO NAZIONALE, DI CONSULENZA TECNICO - SCIENTIFICA E DI STUDI SUI RISCHI SISMICO E VULCANICO (ATTIVITÀ per l'anno 2013, relative all'Allegato B dell'Accordo-Quadro DPC-INGV 2012-2021).

L'anno duemiladodici, il giorno 21 del mese di dicembre,

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile (C.F. 97018720587), con sede in Roma, Via Ulpiano n. 11, di seguito "Dipartimento", nella persona del Prof. Mauro DOLCE, Direttore generale del Dipartimento, delegato alla stipula della presente Convenzione con decreto n. 6019 del 20 dicembre 2012

e

l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (C.F. 06838821004), con sede in Roma, Via di Vigna Murata n. 605, di seguito "INGV", nella persona del Prof. Stefano GRESTA, Presidente dell'Istituto stesso,

PREMESSO

- che ai sensi degli artt. 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, l'INGV è componente e struttura operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile e svolge, in regime di convenzione con il Dipartimento, le attività di cui alla lettera a), relativamente alla valutazione della pericolosità e del rischio sismico e vulcanico, nonché alle lettere, c), d), ed e) del comma 1 dell'art. 2 del predetto decreto legislativo;
- che l'INGV partecipa al Comitato Operativo della protezione civile, istituito ai sensi dell'art. 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fornendo notizie, dati e informazioni sulle emergenze in corso. I rappresentanti dell'INGV in seno al Comitato rappresentano durante le emergenze l'INGV nel suo complesso;



St

[Handwritten mark]

- che l'art. 2 del decreto legislativo n. 381/1999 prevede la sottoscrizione di convenzioni, anche ai fini della pianificazione, valutazione e prevenzione del rischio sismico e vulcanico del Paese;
- quanto disposto nel decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 2001, n. 401, per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile;
- quanto disposto negli Indirizzi Operativi del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 in materia di definizione dei Centri di Competenza, e nel Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 20 luglio 2011, n. 3593, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2011, n. 218, contenente l'aggiornamento dell'elenco dei Centri di Competenza;
- quanto disposto dal DPCM del 3 dicembre 2008 in materia di indirizzi operativi per la gestione delle emergenze;
- che con DPCM del 6 dicembre 2010, rep. 8394, è intervenuta una riconfigurazione della struttura organizzativa del Dipartimento;
- che con la legge 12 luglio 2012, n. 100, si è completata la riorganizzazione delle attività del Servizio Nazionale della Protezione Civile e si sono precisate le competenze del Dipartimento;
- che a seguito della legge 27 settembre 2007, n. 165, nonché del decreto legislativo attuativo 31 dicembre 2009, n. 213, e dell'emanazione del nuovo statuto dell'Ente, la cui approvazione da parte del MIUR è stata pubblicata in GU il 19 aprile 2011, ha avuto luogo il riordino dell'INGV;
- che con DPCM del 7 ottobre 2011, rep. n. 5100 del 17 ottobre 2011, ha avuto luogo la riorganizzazione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
- che, al fine di poter rivedere il rapporto in essere tra Dipartimento e INGV, con Atto Aggiuntivo del 16 novembre 2011, Rep. n. 1151, il cui decreto approvativo è stato registrato all'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile al conto impegni n. 27843 il 1 marzo 2012 e alla Corte dei Conti il 17 aprile 2012 Reg. n. 3, foglio 222,, è stata

Att

SF

U

- anticipata al 31 dicembre 2011 la conclusione della Convenzione-quadro tra il Dipartimento e l'INGV per il triennio 2010-2012, stipulata in data 17 novembre 2010, Rep. n. 1042;
- che il Dipartimento e l'INGV, anche al fine di recepire le suddette riorganizzazioni, hanno formalizzato un Accordo-Quadro decennale, rep. n. 1153 del 2 febbraio 2012, volto a favorire agilità e dinamicità dei rapporti tra le parti, seguendo i principi di una maggiore efficacia, efficienza e funzionalità della Pubblica Amministrazione, per il perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico, con attività di lungo termine per comuni finalità di partenariato;
 - che il punto 2.4. del sopradetto Accordo-Quadro definisce i compiti dell'INGV;
 - che le attività descritte nell'Accordo-Quadro si articolano in quattro categorie: *Attività di servizio* (Art. 3; Allegato A), *Potenziamento delle attività di servizio* (Art. 4; Allegato B), *Approfondimento delle conoscenze* (Art. 5; Allegato C), *Altre attività* (Art. 6);
 - che, in base all'Accordo-Quadro, il Dipartimento e l'INGV regolano le attività mediante la stipula di apposite Convenzioni annuali, che potranno prevedere oneri di rimborso delle spese sostenute, verificate le sufficienti ed idonee disponibilità di bilancio;
 - che i movimenti finanziari tra le parti derivanti dalle suddette convenzioni si configurano come mero rimborso delle spese sostenute.

JH

sf

VISTO E CONSIDERATO

- che il Dipartimento, per la realizzazione degli obiettivi dell'art. 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ha bisogno in forma continuativa di un supporto scientifico specializzato in materia di pericolosità sismica a breve, medio e lungo termine;
- che l'OPCM 19 gennaio 2010, n. 3843, e in particolare l'art. 13 per l'attuazione del citato art. 11, prevedeva la nomina un'apposita

4

Commissione, composta da 10 membri prescelti tra esperti in materia sismica per la definizione degli obiettivi e criteri per l'individuazione degli interventi per la prevenzione del rischio sismico, e che tale Commissione è stata costituita con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 28 gennaio 2010;

- che il documento recante gli obiettivi ed i criteri, prodotto dalla predetta Commissione, individua come interventi di riduzione del rischio sismico finanziabili gli studi di microzonazione sismica, gli interventi di riduzione del rischio su opere pubbliche strategiche e rilevanti e gli interventi di riduzione del rischio su edifici privati;
- che tali interventi si basano sull'utilizzo di mappe di pericolosità sismica a breve, medio e lungo termine, continuamente aggiornate e verificate attraverso l'integrazione di banche dati aggiornate e modelli di calcolo resi progressivamente disponibili dalla comunità scientifica;
- che il continuo sviluppo e aggiornamento di tali mappe è anche parte delle raccomandazioni che la Commissione Internazionale sulla Previsione dei Terremoti per la Protezione Civile, istituita da questo Dipartimento in base all'art. 6 dell'OPCM 21 aprile 2009, n. 3757, ha definito nel rapporto conclusivo delle proprie attività, indicando come azione da intraprendere quella di realizzare un'infrastruttura adeguata per utilizzare le previsioni a bassa probabilità per scopi operativi;
- che l'OPCM 29 febbraio 2012, n. 4007, recante "contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico per l'anno 2011", disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico previsti dall'art. 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, relativamente all'annualità 2011;
- che ai sensi del decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 20 luglio 2011, n. 3593, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2011, n. 218, l'INGV è Centro di Competenza per i fenomeni sismici e vulcanici;
- che l'Allegato B dell'Accordo-Quadro definisce le modalità di miglioramento e potenziamento delle attività di servizio, intese come servizio di

- sorveglianza sismica e vulcanica, gestione delle banche dati, preparazione delle attività tecnico-scientifiche in emergenza, nonché formazione, comunicazione e divulgazione;
- che in base all'Allegato B, al fine di mantenere in costante aggiornamento le banche dati e i modelli di calcolo per la pericolosità sismica a breve, medio e lungo termine, è prevista la realizzazione presso l'INGV di un apposito Centro per la Pericolosità Sismica, che si configura come prioritario anche per le attività ordinarie e di emergenza del Dipartimento;
 - che tale Centro, qualora realizzato, risponderebbe pienamente alle necessità di condurre analisi di pericolosità come sopra descritte;
 - che la presente Convenzione regola, tra le attività descritte nel suddetto allegato B, quelle individuate come rilevanti per l'annualità 2013.

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1.1. Le premesse e l'allegato 1 costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

1.2. La presente Convenzione riguarda il potenziamento delle attività di servizio (art. 4) dell'Accordo-Quadro e il relativo Allegato B, con particolare riguardo al potenziamento delle banche dati e dei modelli di calcolo per la costante realizzazione di stime aggiornate di pericolosità sismica a breve, medio e lungo termine, mediante l'istituzione di un Centro per la Pericolosità Sismica presso l'INGV.

1.3. Le attività di cui al punto 1.2. comprendono il trasferimento in modalità pre-operativa e operativa dei più recenti risultati e avanzamenti della ricerca scientifica e tecnologica in materia di pericolosità sismica, inclusi quelli



sf



sviluppati con i progetti di cui all'art. 5 dell'Accordo-Quadro e regolati dalla Convenzione C tra il Dipartimento e l'INGV (rep. n. 1168, del 27 giugno 2012).

1.4. Il coordinamento e l'indirizzo delle attività previste nella presente Convenzione sono affidati alla Commissione Paritetica DPC-INGV (punto 2.7 dell'Accordo-Quadro).

Articolo 2

Le attività di potenziamento saranno gestite dall'INGV e potranno prevedere il coinvolgimento di altre strutture di ricerca.

2.1. Con la presente Convenzione l'INGV si impegna a conseguire gli obiettivi e a fornire i prodotti descritti in dettaglio nell'allegato 1 alla Convenzione stessa.

2.2. Con la presente Convenzione il DPC si impegna a:

- a) indirizzare gli obiettivi fondamentali, coordinare le azioni e le attività tecnico-scientifiche relative alle esigenze di protezione civile;
- b) identificare propri referenti per garantire una proficua e costante interazione con il Centro per la Pericolosità Sismica.



Articolo 3

3.1. L'articolazione delle attività oggetto della presente Convenzione, il crono programma, gli obiettivi e i prodotti previsti sono definiti nell'allegato 1 alla Convenzione stessa.

3.2. Le attività svolte nell'ambito della presente Convenzione contribuiscono, tramite l'acquisizione dei dati e la loro elaborazione, alla valutazione da parte dell'INGV della pericolosità sismica. Le responsabilità della



pianificazione e della gestione dei rischi connessi alla pericolosità sismica sono di competenza del Dipartimento.

Articolo 4

4.1. La presente Convenzione ha durata di un anno a partire dalla data di stipula.

Articolo 5

5.1. Per lo svolgimento di tutte le attività previste dalla presente Convenzione, il Dipartimento assicura il finanziamento a proprio carico del complessivo importo stabilito di € 500.000,00 (cinquecentomila/00); tale finanziamento andrà a gravare sull'annualità 2011 dei fondi per la realizzazione degli obiettivi dell'art. 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

5.2. L'importo annuale del finanziamento, così come definito al comma 5.1., sarà erogato come segue:

- il 50% (CINQUANTA PER CENTO) dell'importo annuale successivamente alla registrazione del decreto approvativo della presente Convenzione da parte dei competenti organi di controllo, all'approvazione del piano delle attività programmate per il primo semestre dell'anno di riferimento, descritte in un apposito rapporto tecnico-scientifico, all'approvazione della relazione semestrale sulle attività svolte, che comprende il conseguimento degli obiettivi e il rilascio dei prodotti descritti nell'allegato 1, e della rendicontazione delle spese sostenute nel primo semestre, predisposta secondo le modalità indicate nel presente articolo;

- il restante 50% (CINQUANTA PER CENTO) dell'importo annuale al termine del secondo semestre di attività, previa approvazione della relazione finale sulle attività svolte, che comprende il conseguimento degli obiettivi e il rilascio dei prodotti descritti nell'allegato 1, e della rendicontazione delle spese sostenute nello stesso periodo, predisposta secondo le modalità indicate nel presente articolo.

5.3. La rendicontazione delle attività e delle modalità di spesa dovrà essere effettuata secondo quanto indicato nel "Documento Tecnico di Rendicontazione", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Qualora l'ammontare delle spese rendicontate nel primo semestre sia inferiore al 50% del totale, la somma erogata sarà pari a quella rendicontata e la parte rimanente sarà trasferita nelle disponibilità della semestralità successiva. La somma erogata per la seconda semestralità sarà pari a quella rendicontata, fino a un massimo pari al totale del finanziamento definito nel punto 5.1.

Qualora le spese del primo semestre dovessero eccedere il 50%, le somme eccedenti sono considerate eleggibili per la rendicontazione del secondo semestre.

AW

SB

5.4. Nel rapporto tecnico-scientifico sulle attività svolte di cui al precedente comma 5.2. deve essere indicata la quota parte delle spese di personale e di funzionamento riferibile allo svolgimento delle singole attività.

5.5. La ripartizione dei costi associati alle attività descritte è sintetizzata nella tabella che segue. Essa è da intendersi come riferita all'intera durata annuale della presente Convenzione. Tali valori rappresentano i tetti di spesa a cui il DPC si atterrà in caso di rendicontazioni eccedenti tali somme.

Spese	€ 171.000
-------	-----------

1

Convenzione B - DPC-INGV, 2013

Personale		€ 329.000
Totale		€ 500.000

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

Articolo 6

6.1. Il Dipartimento ha la facoltà di effettuare verifiche, constatazioni e accertamenti sul regolare svolgimento delle attività previste nella presente Convenzione e nel relativo allegato, nonché di formulare eventuali proposte per l'approfondimento, l'integrazione e lo sviluppo di singoli aspetti.

6.2. Al fine di consentire le verifiche, i documenti a consuntivo, in particolare quelli riguardanti gli impegni di spesa per le attività di manutenzione e integrazione delle reti e le attività di studio e di ricerca, saranno redatti in diretto riferimento alle voci di spesa previste nell'Allegato B dell'Accordo Quadro.

Articolo 7

7.1. L'INGV si impegna a diffondere le valutazioni relative a scenari di pericolosità o di rischio, sismico e vulcanico, ottenute nell'ambito delle attività coperte dalla presente Convenzione, secondo le modalità concordate con il Dipartimento. Il Dipartimento ha la facoltà di considerare riservati alcuni documenti ed elaborati e di stabilire le modalità e i tempi di eventuale pubblicizzazione.

7.2. Tutti i prodotti realizzati nell'ambito delle attività coperte dalla presente Convenzione, comunque diffusi via stampa o via internet, devono riportare il logo del Dipartimento accanto a quello dell'INGV.

7.3. Ogni pubblicazione derivante da attività finanziate nell'ambito della presente Convenzione dovrà riportare, salvo esplicita dichiarazione condivisa, la seguente dicitura: "Lo studio presentato ha beneficiato del contributo finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile; la presente pubblicazione, tuttavia,

AW
56

h

non riflette necessariamente la posizione e le politiche ufficiali del Dipartimento”.

Articolo 8

8.1. La presente Convenzione è vincolante per l'INGV dalla data di sottoscrizione, mentre lo sarà per il Dipartimento ad avvenuta registrazione del relativo decreto di approvazione da parte della Corte dei Conti. Il Dipartimento darà tempestiva comunicazione all'INGV dell'avvenuta registrazione.


Articolo 9

9.1. La presente Convenzione è sottoposta agli organi di controllo secondo le norme vigenti in materia.

Articolo 10

10.1. La presente Convenzione, redatta in tre originali, è soggetta a registrazione a tassa fissa; le spese di registrazione e bollo sono a carico dell'INGV.

PER IL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
(Prof. Mauro DOLCE)




PER L'ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA
(Prof. Stefano GRESTA)



Stipulato in Roma il giorno 21/12/2012 presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile, Via Ulpiano n. 11, davanti al sottoscritto, Dott. Rosario Romano, Ufficiale Rogante, giusto decreto 1827 del 18/06/2002, visto e annotato dall'Ufficio di Bilancio e Ragioneria al n. 1907/2002 il 9 luglio 2002, omessa l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia delle parti tra loro d'accordo e con il mio consenso.

L'Ufficiale Rogante

Dott. Rosario Romano

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rosario Romano', written over a horizontal line.